**COMUNICATO STAMPA**

**Offensiva UDC in Ticino e a Berna per deduzione fiscale dei premi cassa malati**

**Spettabili redazioni,**

**il costo per i premi di cassa malati in 15 anni è aumentato sensibilmente (+63,7%), le deduzioni fiscali ammesse alla voce “oneri assicurativi” sono rimaste pressoché invariate. A pagarne le conseguenze è il ceto medio, le famiglie con figli in particolare. Oltre a pagare interamente il costo dei premi e non beneficiare di sussidi elargiti dallo Stato, non possono neppure dedurre il totale dell’importo versato. L’assicurazione cassa malati per una famiglia con figli è probabilmente la voce di spesa più importante nell’economia domestica, spesso anche più alta dell’affitto o del costo della casa di proprietà. È ora di agire per cercare di calmierare questo fenomeno dell’aumento dei premi, anche attraverso la politica fiscale.**

**Sono dunque stati depositati due atti parlamentari dai deputati Consigliere nazionale Marco Chiesa e Gran consigliere Gabriele Pinoja, relative all’aumento della deducibilità dei premi dell’assicurazione malattia nell’imposta federale diretta e nella legge tributaria cantonale, per cercare di sfruttare tutto il margine di manovra possibile.**

**Con l’approvazione delle due proposte si potrà ottenere:**

* **Maggiore potere d’acquisto per le famiglie ticinesi del ceto medio;**
* **Contenimento dell’aumento dei premi di cassa malati per le famiglie con figli attraverso la politica fiscale;**
* **Misura in favore del ceto medio che negli ultimi anni è stato tartassato da nuove tasse e imposte.**

**L’UDC vuole ribadire il proprio sostegno al ceto medio con proposte concrete e attuabili.**

Di seguito i due atti inoltrati:

1. **Iniziativa parlamentare – Marco Chiesa**

**Titolo: Imposta federale diretta: aumentare la deducibilità fiscale dei premi cassa malati adeguandola alla realtà**

Testo: Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa: nell'ambito dell'imposta federale diretta l'importo massimo della deduzione dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria sia adeguata alla realtà

Motivazione: Secondo un recente studio della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI), i premi dell’assicuratore malattia nel Cantone Ticino sono cresciuti dal 2001 al 2016 del 63,7%, passando da 188 a 308 fr. mensili. In termini annuali, ciò significa che il costo è passato da 2'256 a 3'696 fr per persona singola. Anche nel resto della Svizzera l’aumento è stato analogo a quello indicato in Ticino. Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la legge prevede una deduzione massima per oneri assicurativi e interessi da capitale a risparmio di 3'500 fr. per i coniugi e di 1'700 fr. per gli altri contribuenti. In presenza di un figlio o una persona bisognosa a carico, l’importo massimo deducibile é aumentato di 700 fr. (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. g e cpv. 1bis LIFD). Nel 2001, questi importi erano pari invece a 2'300 fr. per i coniugi e a 1'200 fr. per gli altri contribuenti. L’aumento dell’importo massimo della deduzione, stabilito dal legislatore, è stato quindi inferiore all’aumento effettivo dei premi. Se un contribuente spende meno del tetto massimo previsto dalla legge, allora la sua spesa è integralmente deducibile, se invece spende di più, allora la deduzione è pari al tetto massimo. Considerato il peso attuale dei premi di base dell’assicuratore malattia, l’importo attualmente fissato ai fini dell’imposta federale diretta viene raggiunto, e ampiamente superato, in molti casi. Per attenuare dunque il peso dei premi della cassa malati attraverso la fiscalità, si chiede quindi al Consiglio federale di rivedere verso l’alto i tetti massimi deducibili per gli oneri assicurativi. Con la presente iniziativa chiedo pertanto che la deduzione massima per oneri assicurativi e interessi da capitale a risparmio sia di fatto raddoppiata, ovvero portata a 7'000 fr. per i coniugi e a 3'500 fr per le persone sole e a 1'000 fr. per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista. Per coloro che non versano contributi ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e dell'art. 33 LIFD, la deduzione deve pure essere aumentata in misura analoga.

1. **Iniziativa parlamentare generica – Gabriele Pinoja**

**Titolo: La deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio sia aumentata del 20%**

Secondo un recente studio della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI), i premi dell’assicuratore malattia nel Cantone Ticino sono cresciuti dal 2001 al 2016 del 63,7%, passando da 188 a 308 fr. mensili. In termini annuali, ciò significa che il costo è passato da 2'256 a 3'696 fr per persona singola.

La fiscalità ticinese tiene in considerazione questi oneri e permette di dedurli, almeno in parte, nella dichiarazione d’imposta.



Le soglie attualmente in vigore nel nostro Cantone sono figlie del quarto pacchetto fiscale del 2003. La lettura degli atti legislativi connessi a questi pacchetti fiscali, permette di risalire alla *ratio legis* di tali interventi.

“Per quanto riguarda il III° pacchetto fiscale, l’aumento della deduzione per figli e persone bisognose fu giustificato dall’esigenza di “salvaguardare il reddito disponibile delle economie domestiche e in particolare delle famiglie con prole” e assicurare “un miglior coordinamento della fiscalità e della socialità” adeguando l’importo deducibile al costo effettivo di un figlio a carico secondo i limiti previsti (per quell’anno) dalla legislazione cantonale sugli assegni famigliari, mentre la deduzione per oneri assicurativi fu aumentata al fine di “contribuire ad attenuare gli effetti degli aumenti dei premi di cassa malati prodottisi in Ticino dall’entrata in vigore della Legge federale sull’assicurazione contro le malattie (LAMal)”.”

*Fonte: Consiglio di Stato del Canton Ticino, Messaggio del 27 giugno 2000 concernente il progetto di modifica della Legge tributaria e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, n. 5016, p. 19.*

E ancora

“Con riferimento al IV° pacchetto fiscale, la deduzione aggiuntiva – di 4'000 franchi per i coniugi e 2'000 franchi per le persone sole - per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio a beneficio dei contribuenti che non versano più contributi previdenziali fu introdotta per compensare i pensionati dall’aggravio fiscale introdotto nella LT nel 2001 a seguito dell’obbligo – imposto dalla LAID – di imporre integralmente le rendite pensionistiche (prima tassate nella misura del 90%). Per quanto riguarda la deduzione per figli a carico e agli studi, l’aumento dell’importo deducibile fu invece motivato dalla volontà di sostenere le famiglie del ceto medio il cui livello dei redditi non consentiva di beneficiare di borse o prestiti di studio, mentre con l’aumento della deduzione per doppio reddito a 7'000 franchi si voleva allineare la deduzione cantonale all’importo (allora) deducibile ai fini federali.”

*Fonte: Da notare che gli importi deducibili contenuti nel disegno di legge del Messaggio n. 5138 del 6 luglio 2001 (IV° pacchetto fiscale) furono corretti al rialzo dalla maggioranza della Commissione tributaria. Gli importi riportati nella Tabella 1 si riferiscono a quelli contenuti nel Rapporto di maggioranza approvato dal Gran Consiglio il 4 giugno 2002. Cfr. Commissione speciale tributaria, Rapporto di maggioranza del 21 maggio 2002 sul messaggio 6 luglio 2001 concernente il progetto di modifica della Legge tributaria e della Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici per l’introduzione di nuovi sgravi fiscali finalizzati al sostegno dei redditi e al rilancio competitivo dell’economia e per il passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando delle persone fisiche, 2002.*

*Tabella 1: Evoluzione delle principali deduzioni fiscali tra il 2000 e il 2003*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2000** | **2001** | **2003** | ***Differenza******2000 - 2003*** |
|  | **LT 1995** | **III°****pacchetto fiscale** | **IV°****pacchetto fiscale** | ***CHF*** | ***in %*** |
| Oneri assicurativi |  |  |  |  |  |
| Con vers. prev. | 3'600/7'200 | 4'500/9'000 | 4'800/9'600 | *1'200/2'400* | *33.3%* |
| Senza vers. prev. | 3'600/7'200 | 4'500/9'000 | 6’800/13’600 | *3’200/6’400* | *88.9%* |
| Doppio reddito | 4'400 | 4'400 | 7'000 | *2'600* | *59.1%* |
| Figli a carico | 6'200 | 8'000 | 10'400 | *4'200* | *67.7%* |
| Figli agli studi (max.) | 5'600 | 5'600 | 12'400 | *6'800* | *121.4%* |
| Persona bis. (max.) | 6'200 | 8'000 | 10'400 | *4'200* | *67.7%* |

Si segnala per completezza d’informazione che la differenza tra gli importi attuali e quelli entrati in vigore nel 2003 sono da ricondurre agli adeguamenti degli effetti della progressione a freddo effettuati nei periodi fiscali 2005, 2007, 2008 e 2012. In ossequio all’art. 39 LT, gli effetti della progressione a freddo sono da compensare integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dell’1 per cento dall’ultimo adeguamento.

Diciassette anni orsono il Consiglio di Stato affermava di voler “contribuire ad attenuare gli effetti degli aumenti dei premi di cassa malati prodottisi in Ticino dall’entrata in vigore della Legge federale sull’assicurazione contro le malattie (LAMal)”. **Oggi a maggior ragione dopo l’esplosione dell’onere a carico dei soggetti fiscali che non beneficiano di sussidi cassa malati, è più che mai opportuno rivedere queste soglie, indicate nella legge tributaria all’articolo 32 Deduzioni generali lettera g), innanzandole del 20%.** La misura favorirebbe il potere d’acquisto del ceto medio, e in particolare le famiglie con figli che non beneficiano di sussidi cassa malati da parte dello Stato.

Per il gruppo UDC/Arealiberale

Gabriele Pinoja

Ringraziandovi per l’interesse che vorrete dedicare a questo nostro comunicato, vi presento cordiali saluti.

Piero Marchesi

Presidente UDC Ticino

|  |
| --- |
|  |
|  |